



Città metropolitana  
di Venezia

**(ALLEGATO B)**

**RELAZIONE TECNICA**  
**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE**  
**DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**

(art. 20, co. 2, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.)

**Dati relativi all'anno 2020**

## Premessa

La presente relazione tecnica illustra, nel dettaglio, le modalità e i tempi di attuazione delle misure di razionalizzazione definite dal nuovo Piano di razionalizzazione periodica, adottato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (di seguito "TUSP").

Per l'elaborazione delle misure contenute nel predetto Piano, la Città metropolitana ha tenuto conto:

- a) di quanto previsto dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2018/INPR ad oggetto *"Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016"*;
- b) degli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"* diramati in data 20 novembre 2019, e ripubblicati in data 4 novembre 2021, sul portale <https://portaletesoro.mef.gov.it>, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, d'intesa con la Corte dei conti;
- c) della deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 11/2019/SSRRCO/QMIG, con la quale è stata chiarita la nozione di società a controllo pubblico ai fini del d.lgs. n. 175 del 2016, in caso di società a maggioranza pubblica, partecipate da più enti, ciascuno dei quali intestatario di quote inferiori al 50%;
- d) dei seguenti orientamenti della Struttura di monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP:
  - del 18 novembre 2019, sulla nozione di «società a partecipazione pubblica di diritto singolare» di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
  - del 15 febbraio 2018, sulla nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo n. 175/2016;
- e) dei rilievi mossi, nel 2018, dal MEF, in ordine al possibile contrasto tra le norme del TUSP ed il mantenimento delle partecipazioni, detenute indirettamente dalla Città metropolitana, per il tramite di ATVO spa ("società a controllo pubblico congiunto" in quanto partecipata dalla Città metropolitana e da 21 comuni del territorio con una quota complessiva del 73,53%) nelle società BRUSUTTI srl e CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI srl.

Nelle pagine che seguono si riportano, così come richiesto dall'art. 20, co. 2, del d.lgs n. 175/2016, le modalità e i tempi per attuare la razionalizzazione:

- di n. 3 partecipazioni dirette, nei cui confronti la Città metropolitana ha già da tempo esercitato il recesso, ma a cui non è seguita la liquidazione della quota di spettanza, e per la quali la definitiva dismissione resta subordinata alla conclusione delle procedure concorsuali o di liquidazione volontaria/scioglimento in cui versano le medesime società;
- di n. 2 partecipazioni indirette, a tutt'oggi ancora detenute da ATVO spa, ma non rispondenti ai dettami del TUSP.

## Misure previste dal piano di razionalizzazione periodica: modalità e tempi di attuazione

### Partecipazioni dirette

	MISURA	MOTIVAZIONE	ATTIVITÀ	TEMPI DI ATTUAZIONE
1	Dismissione della partecipazione detenuta nella <b>VEGA - PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DI VENEZIA Scarl</b>	La Città metropolitana (ex Provincia di Venezia) ha già esercitato - senza esito - il recesso nel 2015, ex L. n. 147/2013.  La società non produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali	1. La dismissione della partecipazione avverrà con modalità da definire al termine del concordato preventivo, iniziato nel 2014, per non minarne la chiusura in bonis	31/12/2022  (data presunta in quanto la dismissione è differita alla conclusione della procedura di concordato in essere)
2	Dismissione della partecipazione detenuta nella <b>INTERPORTO DI VENEZIA Spa</b>	La Città metropolitana (ex Provincia di Venezia) ha già esercitato - senza esito - il recesso nel 2015, ex L. n. 147/2013.  La società presenta perdite reiterate.	1. Nessuna, in quanto occorre attendere l'esito della procedura di liquidazione volontaria iniziata nel 2018	31/12/2022  (data presunta in quanto la dismissione resta subordinata alla conclusione della procedura di liquidazione in essere)
3	Dismissione della partecipazione detenuta nella <b>AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO Spa</b>	La partecipazione non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP	1. Nessuna, in quanto occorre attendere l'esito della procedura concorsuale (fallimento) iniziata nel 2013	31/12/2022  (data presunta in quanto la dismissione subordinata alla conclusione della procedura concorsuale in essere)

## Partecipazioni indirette tramite ATVO Spa

	MISURA	MOTIVAZIONE	ATTIVITÀ	TEMPI DI ATTUAZIONE
1.	<p><del>Cessione a titolo oneroso con procedura ad evidenza pubblica della partecipazione detenuta da ATVO spa nella</del>  <b>BRUSUTTI Srl *</b></p> <p>(*) Refuso corretto come segue:</p> <p>Acquisto finalizzato a <b> fusione per incorporazione della BRUSUTTI Srl</b> da parte di ATVO spa</p> <p>In mancanza, nell'ordine: cessione a titolo oneroso con procedura ad evidenza pubblica e, in caso di gara deserta, recesso.</p>	<p>Il mantenimento della partecipazione, riguardando una società che eroga servizi economici di interesse generale a rete, in regime di affidamento diretto, si pone in contrasto con l'art. 4, comma 9-bis, del TUSP</p> <p>Non si ritiene applicabile il disposto di cui all'art. 24, co. 5-bis del TUSP, per il risultato medio negativo conseguito da Brusutti srl nel triennio 2013-2015</p>	<p>1. Chiusura delle trattative col socio privato di Brusutti S.r.l. per l'acquisto della società ai fini di una successiva fusione per incorporazione in via semplificata ai sensi del codice civile (a cura di ATVO spa)</p> <p>2. Completamento della fusione in caso di esito favorevole delle trattative di cui al punto precedente.</p> <p>In caso contrario:</p> <p>a) esperire una nuova procedura ad evidenza pubblica per la vendita della partecipazione;</p> <p>b) in presenza di disinteresse del mercato, esercizio del diritto recesso ex art. 24, co. 5, del TUSP, con liquidazione della quota in denaro. (a cura di ATVO spa)</p>	<p>Entro 28 febbraio 2022</p> <p>Entro 31 dicembre 2022</p>

	MISURA	MOTIVAZIONE	ATTIVITÀ	TEMPI DI ATTUAZIONE
2.	<p><b>Acquisto finalizzato a fusione per incorporazione della CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI Srl</b> da parte di ATVO spa</p> <p>In mancanza, nell'ordine: cessione a titolo oneroso con procedura ad evidenza pubblica e, in caso di gara deserta, recesso. (*)</p> <p>(*) Refuso corretto come segue</p> <p><b>Cessione a titolo oneroso</b> della partecipazione detenuta da ATVO spa nella <b>CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI Srl</b></p> <p>In mancanza, esercizio del recesso.</p>	<p>La società non svolge attività in favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento, non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP; presenta un numero di amministratori (pari a 5) superiore a quello dei dipendenti (pari a 0); presenta un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d)</p> <p>L'Amministrazione ritiene di non dare applicazione all'art. 24, co. 5-bis del TUSP, rimanendo ferma la possibilità di procedere ugualmente all'alienazione, come espressamente indicato negli indirizzi in materia del Mef</p>	<p>1. Ricercare compratori interessati all'acquisto della quota e, in caso di raggiunto accordo, procedere con la vendita (a cura di ATVO spa)</p> <p>2. In caso di carenza di compratori, esercizio del recesso di cui all'art. 24, co. 5, del TUSP, con liquidazione della quota in denaro (a cura di ATVO spa)</p> <p>Si sottolinea che il TUSP rappresenta una normativa speciale, come tale prevalente sul d.lgs. n. 241/1997, la cui applicazione è richiesta dalla CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI srl</p>	<p>Entro 30 giugno 2022</p> <p>(ove la dismissione non si realizzi prima)</p> <p>Entro 31 dicembre 2022</p> <p>(ove la dismissione non si realizzi prima)</p>